



**DISPOSIZIONI PER L'USO DEI RIFERIMENTI AL
SISTEMA DI QUALITA' "QUALITA' VERIFICATA"
NELL'ETICHETTATURA, NELLA PRESENTAZIONE O
NELLA PUBBLICITA' DEI PRODOTTI AGRICOLI,
DELL'ACQUACOLTURA E ALIMENTARI**

**Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12
"Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di
qualità" e successive modifiche ed integrazioni**



1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Disposizioni per l'uso dei riferimenti al sistema di qualità "Qualità Verificata" nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari (di seguito: Disposizioni per l'uso dei riferimenti QV) descrivono le condizioni per l'uso dei riferimenti al sistema di qualità "Qualità Verificata" della l.r. 12/2001 e disciplinano le modalità per chiedere alla Giunta regionale l'autorizzazione per l'uso di tali riferimenti nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari di cui al punto 2, lettere b) e c).
2. Le presenti Disposizioni per l'uso dei riferimenti QV si applicano alle seguenti tipologie di prodotti:
 - a) prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari identificati dal marchio QV;
 - b) prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti uno o più prodotti QV;
 - c) prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di un prodotto non trasformato QV.
3. Le presenti Disposizioni per l'uso dei riferimenti QV si applicano ai prodotti di cui al punto 2, lettera c) fino a quando per tali prodotti non vengano approvati dalla Giunta regionale i relativi disciplinari di produzione della l.r. 12/2001.
4. I riferimenti al sistema di qualità QV possono comparire esclusivamente nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, compresi i siti web, dei prodotti identificati dal marchio QV e dei prodotti alimentari per i quali è stato autorizzato l'uso di tali riferimenti, fatto salvo il rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari.
5. Le presenti Disposizioni per l'uso dei riferimenti QV non si applicano alle collettività.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).
- Comunicazione della Commissione – Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (2010/C 341/04).
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
- Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" e successive modifiche ed integrazioni.
- Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità" e successive modifiche ed integrazioni.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 3266 del 3 novembre 2009, relativa all'approvazione del Manuale di Identità Visiva del marchio "Qualità Verificata" e del Regolamento d'uso del marchio "Qualità Verificata" (BUR n. 98 del 01/12/2009).
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all'approvazione del testo definitivo delle regole tecniche della l.r. 12/2001 (Notifica n. 2013/0037/I) e successive modifiche e integrazioni (Allegato A – Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata").

Le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche del sistema di qualità QV e la modulistica richiamata nelle presenti Disposizioni per l'uso dei riferimenti QV sono disponibili sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it (sezione dedicata al Sistema di qualità "Qualità Verificata") o possono essere richieste alla struttura regionale competente.

3. DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti Disposizioni per l'uso dei riferimenti QV si intende per:
 - a) "alimento": la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
 - b) "collettività", "ingrediente", "etichetta" e "etichettatura": le definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2,



- lettere d), f), i) e j) del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
- c) “prodotti non trasformati” e “prodotti trasformati”: le definizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere n) e o) del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
- d) “prodotto QV”: prodotto conforme al rispettivo disciplinare di produzione della l.r. 12/2001, identificato o meno dal marchio QV;
- e) “pubblicità”: la definizione di cui all’articolo 2, lettera a) della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa.
2. Ai fini delle presenti Disposizioni per l’uso dei riferimenti QV si applicano le definizioni fissate dalle Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata”.

4. SIGLE E ABBREVIAZIONI

BUR: Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

PEC: posta elettronica certificata

QV: Qualità Verificata

5. STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE

1. La struttura regionale responsabile dello svolgimento dei procedimenti amministrativi descritti nelle presenti Disposizioni per l’uso dei riferimenti QV è la Direzione Agroalimentare (di seguito: struttura regionale).

6. USO DEI RIFERIMENTI AL SISTEMA DI QUALITÀ QV

6.1 Disposizioni per i prodotti di cui al capitolo 1, punto 2, lettera a)

1. Nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari identificati dal marchio QV, in quanto destinati al consumatore finale, deve essere posta l’espressione: “Marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto”.
2. Le dimensioni del carattere utilizzato per l’espressione indicata al punto 1 devono essere inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi commerciali e per la denominazione di vendita del prodotto.

6.2 Disposizioni per i prodotti alimentari di cui al capitolo 1, punto 2, lettera b)

1. Il prodotto alimentare non deve contenere nessun altro ingrediente che possa sostituire completamente o parzialmente il prodotto o i prodotti QV utilizzati come ingredienti.
2. Il prodotto o i prodotti QV utilizzati come ingredienti devono essere utilizzati in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare.
3. La percentuale d’incorporazione del prodotto o dei prodotti QV utilizzati come ingredienti deve essere indicata nell’elenco degli ingredienti, in riferimento diretto all’ingrediente considerato.
4. Nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto alimentare, di seguito alla denominazione del prodotto QV utilizzato come ingrediente, deve essere posta la dicitura: “Qualità Verificata” (di seguito: dicitura) o il suo acronimo: “QV” (di seguito: acronimo). La dicitura o l’acronimo devono essere posti tra virgolette per non banalizzarli.
5. Nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto alimentare, deve essere posta l’espressione: “Marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto”, in collegamento con la dicitura o l’acronimo. Vedi esempio:

Ingredienti: ... carote “QV”*, sale, aromi naturali, ecc.

* Marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto

6. Per il prodotto o i prodotti QV utilizzati come ingredienti, per la dicitura o l’acronimo che li accompagna e per l’espressione indicata al punto 5 deve essere impiegato il medesimo carattere delle medesime dimensioni utilizzato per gli altri ingredienti.

7. Le dimensioni del carattere utilizzato per il prodotto o i prodotti QV utilizzati come ingredienti, per la dicitura o l’acronimo che li accompagna e per l’espressione indicata al punto 5 devono essere inferiori alle



dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi commerciali e per la denominazione di vendita del prodotto alimentare.

8. La dicitura o l'acronimo devono essere riportati solo in lingua italiana.

9. Nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto alimentare che utilizza come ingredienti prodotti QV è vietato l'uso del marchio QV.

6.3 Disposizioni per i prodotti alimentari di cui al capitolo 1, punto 2, lettera c)

1. Il prodotto non trasformato utilizzato per la produzione del prodotto alimentare deve essere unicamente prodotto QV.

2. Nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto alimentare, l'utilizzo del prodotto non trasformato QV deve essere evidenziato con una delle seguenti espressioni:

- “ottenuto da [denominazione del prodotto QV] “Qualità Verificata” ”;
- “ottenuto da [denominazione del prodotto QV] “QV” ”;
- “ottenuto da [denominazione del prodotto QV] “QV” da produzione integrata” (solo in caso di prodotti vegetali).

3. Nelle espressioni indicate al punto 2, la dicitura: “Qualità Verificata” (di seguito: dicitura) o il suo acronimo: “QV” (di seguito: acronimo) devono essere posti tra virgolette per non banalizzarli.

4. Nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto alimentare, deve essere posta l'espressione: “Marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto”, in collegamento con la dicitura o l'acronimo. Vedi esempio:

Ingredienti: ... carote “QV”*, sale, aromi naturali, ecc.

* Marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto

5. Per le espressioni indicate ai punti 2 e 4, inclusa la dicitura o l'acronimo, deve essere impiegato il medesimo carattere delle medesime dimensioni utilizzato per gli ingredienti o per la descrizione del metodo di produzione del prodotto alimentare.

6. Le dimensioni del carattere utilizzato per le espressioni indicate ai punti 2 e 4 devono essere inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi commerciali e per la denominazione di vendita del prodotto alimentare.

7. La dicitura o l'acronimo devono essere riportati solo in lingua italiana.

8. Nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto alimentare ottenuto dalla trasformazione di un prodotto non trasformato QV è vietato l'uso del marchio QV.

7. AUTORIZZAZIONE PER L'USO DEI RIFERIMENTI QV

7.1 Presentazione della domanda di autorizzazione

1. Per poter usare i riferimenti al sistema di qualità QV nei prodotti alimentari di cui al capitolo 1, punto 2, lettere b) e c) occorre essere autorizzati dalla struttura regionale.

2. La domanda di autorizzazione, redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto richiedente (di seguito: soggetto richiedente), può essere presentata alla struttura regionale in qualsiasi periodo dell'anno.

3. Alla domanda devono essere allegati questi documenti essenziali:

- scheda tecnica di ciascun prodotto alimentare per il quale viene chiesto l'uso dei riferimenti al sistema di qualità QV; la scheda tecnica deve includere le foto dei contenitori e delle confezioni di vendita del prodotto;
- bozzetti dell'etichetta e degli altri materiali di presentazione/pubblicità, predisposti nel rispetto delle disposizioni indicate al paragrafo 6.2 o 6.3, secondo la tipologia di prodotto alimentare interessato;
- copia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda.

4. La domanda deve essere presentata alla struttura regionale mediante invio all'indirizzo PEC indicato nel modello di domanda.

5. La domanda di autorizzazione è soggetta all'imposta di bollo, secondo la normativa vigente¹.

¹ In caso di irregolarità e/o mancato o insufficiente pagamento dell'imposta la struttura regionale invierà copia della domanda al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la dovuta regolarizzazione.



6. La domanda redatta senza utilizzare il modello approvato dalla struttura regionale e/o priva dei documenti essenziali indicati al punto 3, viene respinta.

7.2 Istruttoria della domanda di autorizzazione

1. L'ufficio della struttura regionale incaricato dell'istruttoria verifica preliminarmente il rispetto dei requisiti di ricevibilità della domanda di autorizzazione (rispetto delle modalità di presentazione della domanda, presenza della firma del titolare o legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

2. Per ciascuna domanda ricevibile la struttura regionale invia al rispettivo soggetto richiedente la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.

3. Durante l'istruttoria delle domande ricevibili, l'ufficio della struttura regionale verifica la presenza di questi requisiti di ammissibilità:

- a) domanda redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale;
- b) presenza e regolarità dei documenti essenziali indicati al punto 3 del paragrafo 7.1;
- c) rispetto delle condizioni di ammissibilità indicate al capitolo 1;
- d) rispetto delle disposizioni indicate al paragrafo 6.2 o 6.3, secondo la tipologia di prodotto alimentare interessato.

4. L'istruttoria della domanda di autorizzazione si conclude con queste modalità:

- a) proposta di autorizzazione, nei casi di presenza dei requisiti di ammissibilità;
- b) proposta di rifiuto della domanda, nei casi di mancanza dei requisiti di ammissibilità.

5. Per data di presentazione della domanda s'intende la data di registrazione del protocollo.

6. Per quanto non specificato in questo paragrafo, si rimanda alle disposizioni della legge n. 241/1990.

7.3 Decreto di autorizzazione

1. Il Direttore della struttura regionale, con propri decreti da pubblicarsi nel BUR, recepisce gli esiti dell'istruttoria, autorizzando i soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di ammissibilità o rifiutando le domande non ammissibili.

2. I soggetti richiedenti possono opporsi alle decisioni della struttura regionale, con le modalità previste dalla legge.

3. Il procedimento amministrativo si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. L'autorizzazione all'uso dei riferimenti al sistema di qualità QV decorre dalla data del decreto di autorizzazione ed è a tempo indeterminato, salvo decadenza per i seguenti motivi:

- a) cessazione dell'attività e/o della produzione del prodotto alimentare interessato;
- b) sospensione dell'uso dei riferimenti al sistema di qualità QV, per indisponibilità del prodotto o dei prodotti QV da utilizzare o per altri motivi, per un periodo superiore a 12 mesi;
- c) inadempienza dell'utilizzatore dei prodotti QV (di seguito: utilizzatore);
- d) rinuncia dell'utilizzatore.

5. L'autorizzazione all'uso dei riferimenti al sistema di qualità QV è sospesa in caso di indisponibilità temporanea del prodotto o dei prodotti QV da utilizzare.

6. L'elenco degli utilizzatori è pubblicato sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it (sezione dedicata al Sistema di qualità "Qualità Verificata").

7.4 Obblighi degli utilizzatori

1. Ogni utilizzatore deve:

- a) acquistare il prodotto o i prodotti QV da utilizzare da operatori inseriti nel sistema di controllo QV, i quali ne dichiarano la conformità a fronte del relativo certificato di conformità;
- b) stoccare il prodotto o i prodotti QV da utilizzare, prima della produzione del prodotto alimentare interessato, separatamente dagli altri prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica;
- c) dimostrare, tramite registrazioni, che la quantità di prodotti QV utilizzata corrisponde alla quantità di prodotti QV ricevuta;
- d) registrare mensilmente il numero di confezioni prodotte del prodotto alimentare interessato contenenti i riferimenti al sistema di qualità QV;
- e) sospendere immediatamente l'uso dei riferimenti al sistema di qualità QV nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto alimentare interessato, in caso di indisponibilità temporanea del prodotto o dei prodotti QV da utilizzare;
- f) conservare tutta la documentazione e le registrazioni previste dalle presenti Disposizioni per l'uso dei



- riferimenti QV fino al 31 dicembre del terzo anno solare successivo a quello a cui si riferiscono, fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge;
- g) comunicare alla struttura regionale, entro trenta giorni dalla data in cui si è manifestata, ogni variazione delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, comprese quelle riguardanti gli stabilimenti di produzione;
 - h) comunicare tempestivamente alla struttura regionale la sospensione dell'uso dei riferimenti al sistema di qualità QV, i motivi che l'hanno determinata, e l'eventuale ripristino dell'uso dei medesimi;
 - i) consentire l'accesso alle sedi aziendali e alla documentazione, agli organi incaricati dell'attività di vigilanza, in ogni momento e senza restrizioni;
 - j) non cedere l'autorizzazione, neanche in subconcessione, a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

